

# REGOLAMENTO DELLA CASSA EDILE

## TITOLO 1

### DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI OPERAI OCCUPATI

#### Art. 1

Il modello unificato di denuncia mensile delle contribuzioni e degli accantonamenti, denominato "DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI" e il relativo allegato "ELENCO DEI LAVORATORI OCCUPATI", messo a disposizione sul sito internet della Cassa Edile, dovrà essere trasmesso telematicamente entro la fine del mese successivo.

I modelli di denuncia devono essere compilati in ogni loro parte, utilizzando un programma guidato e secondo le indicazioni contenute in appositi manuali, che sono disponibili sul predetto sito internet.

#### Art. 2

L'impresa è responsabile delle omissioni o delle dichiarazioni erronee o dell'inesattezza dei dati contenuti nella denuncia; è fatta salva ogni azione da parte della Cassa Edile per il risarcimento dei danni eventualmente sofferti.

## TITOLO II

### VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE

#### Art. 3

I versamenti per accantonamenti e contributi, relativi a tutti gli operai occupati nell'impresa, devono essere effettuati esclusivamente all'Istituto Bancario indicato dalla Cassa Edile, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono. Nell'ipotesi in cui i versamenti vengano effettuati al predetto Istituto Bancario, a mezzo bonifico bancario, gli stessi dovranno avere valuta non posteriore alla suddetta scadenza.

L'ammontare dei versamenti è così determinato:

- Contributo contrattuale, nella misura del 2,25% complessivo di cui 1,875% a carico delle imprese e dello 0,375% a carico degli operai.
- Viene istituito, al fine di garantire la necessaria sostenibilità economica dell'Osservatorio Cantieri, un contributo aziendale dell'1,40% della retribuzione.  
Per le imprese con sede legale a Piacenza e provincia, iscritte e regolari da almeno 5 anni, verrà applicata una riduzione a tale percentuale dello 0,40%.
- Fondo sanitario Sanedil a totale carico azienda la cui contribuzione è dello 0.60% (0,26% per gli impiegati) da versare su un minimo di 120 ore su minimo, contingenza, edr e Its.
- Contributo Fondo Nazionale Pre pensionamenti 0,20% che erogherà prestazioni finalizzate all'accesso al pensionamento o forme anticipate di pensionamento.
- Fondo incentivo all'Occupazione pari allo 0,10% della retribuzione calcolata su minimo, contingenza, edr e its, teso a incentivare l'occupazione giovanile e il ricambio generazionale.

- Gli importi relativi all'accantonamento per ferie, festività, gratifica natalizia, riposi annui e riduzione orario di lavoro dovuti agli operai dipendenti nella misura del 14,20%.
- Contributo per anzianità professionale edile (A.P.E.), nella misura del 3,09% per le imprese che denunciano un monte ore non inferiore a 40 e del 5,09% per le imprese che denunciano un monte ore inferiore a 40;
- Gli importi relativi alla quota di adesione contrattuale nazionale nella misura paritetica dello 0,22% a carico delle imprese e dello 0,22% a carico degli operai; e gli importi relativi alla quota di adesione contrattuale provinciale nella misura paritetica dello 0,50% a carico delle imprese e dello 0,50% a carico degli operai.
- Contributo Ente Scuola, nella misura dell' 1,20% a totale carico delle imprese.
- Fondo Territoriale qualificazione del settore pari allo 0,20%
- Contributo Rlst pari allo 0,15% per le imprese prive della figura RLS interna.

Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sugli elementi della retribuzione contrattuale (paga base, superminimo, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e maggiorazione speciale per capisquadra) per le ore di lavoro normale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività residue.

#### Art. 4

A richiesta delle singole imprese, la Cassa Edile deve rilasciare una dichiarazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 3.

Il rilascio di tale dichiarazione di regolarità è subordinato al buon esito degli accertamenti che la Cassa Edile effettuerà, di volta in volta, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione.

#### Art. 5

In caso di tardivo versamento degli importi di cui all'art. 3 è dovuta alla Cassa Edile una maggiorazione compensativa calcolata in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'Inps nei casi di omissione contributiva.

#### Art. 5 bis

Qualora l'impresa non effettui i versamenti di cui all'art. 3 del presente regolamento, Cassa Edile provvederà a inviare apposito avviso di sollecito tramite Mail entro 15 giorni dalla data prevista per il versamento e l'invio delle denunce. Decorsi i termini previsti per la regolarizzazione, in caso di mancati adempimenti (e di mancata richiesta dell'eventuale rateizzazione), l'impresa verrà segnalata come irregolare presso la B.N.I. A seguito di tale segnalazione, mensilmente Cassa Edile effettuerà apposita ricerca tramite CNCE Edilconnect ed il sistema Sico per recuperare eventuali cantieri attivi e agire sul blocco cantiere oppure tramite eventuale cessione di credito da parte del Committente o Appaltatore principale.

Se anche tali azioni non produrranno i risultati attesi, la pratica verrà inviata al Comitato di Presidenza, e successivamente comunicata al Comitato di Gestione, per deliberare l'eventuale affidamento della pratica al legale dell'Ente.

## Art. 6

Di tutti i versamenti ricevuti, l'Istituto Bancario darà comunicazione alla Cassa Edile mediante apposito elenco consultabile tramite il servizio di Home Banking.

## TITOLO III

### GESTIONE DELLA CASSA EDILE

## Art. 7

Presso la Cassa Edile sono istituite:

- a) l'anagrafe delle imprese edili iscritte;
- b) l'anagrafe degli operai iscritti.

## Art. 8

Ogni singola impresa è registrata con apposita scheda anagrafica, all'interno della quale vengono suddivisi gli importi versati, oltre ad ogni tipo di operazione ad essa connessa, per ogni periodo di paga a titolo di (tra gli altri):

- Contributo contrattuale;
- Accantonamento del fondo per ferie, festività e gratifica natalizia;
- Contributo per anzianità professionale edile ordinaria e straordinaria;
- Quote nazionali e quote provinciali di adesione contrattuale;
- Maggiorazione compensativa per ritardati versamenti.
- Contributo Ente Scuola

Ad ogni singolo operaio è intestata una scheda anagrafica contenente gli accrediti e gli addebiti relativi alla varie gestioni che lo riguardano.

## Art. 9

La Cassa Edile provvederà ad inviare, a ciascun operaio che ne faccia richiesta, un estratto conto della rispettiva posizione e ogni altra qualsiasi informazione.

E' possibile registrarsi inoltre ad una Applicazione web appositamente elaborata per Cassa Edile Piacenza, dove poter visualizzare i propri dati gestiti dall'ente (Dati Anagrafici, denunce mensili, Ore, GNF, APE, Previdenza, Prestazioni Assistenziali, Liquidazioni, Ritenute d'acconto ed altro ancora). Dall'APP è anche possibile scaricare il modello di Certificazione Unica e trasmetterlo al proprio CAF o consulente per la dichiarazione fiscale.

Tale Certificazione Unica non sarà trasmessa tramite modalità cartacea, ma potrà essere scaricata tramite la sopraccitata App, direttamente sul sito e, in caso di impossibilità o esigenze motivate, inviata via mail previa richiesta scritta.

La registrazione all'App avviene tramite il proprio Codice Fiscale e previa Comunicazione alla Cassa Edile del proprio numero di Cellulare.

La Cassa Edile provvederà ad inviare, a ciascuna impresa che ne faccia richiesta, un attestato dei versamenti dalla stessa effettuati e ogni qualsiasi informazione relativa alla propria posizione.

La Cassa Edile provvederà a rilasciare all'impresa appaltante, che ne faccia richiesta motivata e documentata, un certificato di regolarità contributiva dell'impresa a cui ha subappaltato o intende subappaltare dei lavori. Cassa Edile sensibilizzerà le imprese e i soggetti responsabili dei singoli

cantieri (es. Committenti, direttori responsabili, professionisti ecc) alla consultazione del Durc On line tramite i portali INPS e INAIL, ai quali è possibile accedere tramite il sistema SPID.

Comunque la Cassa Edile provvederà in occasione delle emissioni degli accrediti diretti sul conto corrente bancario o postale, relativi all'accantonamento del fondo ferie, festività e gratifica natalizia, a corredare ogni singolo bonifico del prospetto relativo all'importo erogato. In caso di assenza di coordinate bancarie, la Cassa Edile provvederà a domiciliare le somme dovute presso il proprio Istituto Bancario. La Cassa Edile metterà a disposizione del Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, i dati statistici sull'andamento delle malattie, degli infortuni e delle malattie professionali, con riferimento al numero, alla frequenza, alla gravità e qualità degli eventi stessi.

Di tali dati, arricchiti ove è possibile con indicazioni sulla specializzazione professionale ed età degli operai e sulla data degli eventi, viene fatta raccolta relativa ad ogni bimestre e, su richiesta, comunicati alle parti rappresentate nel Comitato.

#### Art. 10

In caso di cessazione o sospensione dell'attività, l'impresa deve darne comunicazione scritta alla Cassa Edile, entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia di cui all'art. 1, allegando la documentazione che verrà stabilita dal Comitato di Presidenza.

### TITOLO IV

#### EROGAZIONE DEL FONDO FERIE E GRATIFICA NATALIZIA (G.N.F.)

#### Art. 11

Entro il 25 luglio ed il 15 dicembre di ogni anno, la Cassa Edile provvederà all'invio agli operai dell'importo corrispondente al totale degli accantonamenti effettuati a loro favore per il periodo rispettivamente 1° ottobre dell'anno precedente - 28 febbraio dell'anno in corso e 1° marzo - 30 settembre, sempreché tali importi siano stati effettivamente versati dalle imprese entro la data del 30 Giugno e del 30 Novembre di ogni anno.

#### Art. 12

Allo scopo di evitare ogni possibile disagio nella liquidazione degli importi di cui all'art. 11, è fatto obbligo agli operai di comunicare alla Cassa Edile entro il 31 maggio e il 31 ottobre i loro eventuali cambiamenti di domicilio o di conto corrente bancario o postale.

#### Art. 13

Qualsiasi reclamo nei confronti della Cassa Edile sulla rispondenza delle somme corrisposte per l'accantonamento del fondo ferie, festività e gratifica natalizia rispetto a quelle accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme stesse, deve essere presentato dall'operaio, entro i termini di prescrizione legale dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Gli importi del fondo ferie, festività e gratifica natalizia, nonché quelli dell'anzianità professionale edile, che per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa, entro il termine di validità della domiciliazione bancaria, devono essere registrati in apposito conto

"assegni resi" e potranno essere richiesti in qualsiasi momento, entro il termine legale di prescrizione. In questo caso, con la tardiva Comunicazione del Conto Corrente bancario o postale, Cassa Edile registrerà il dato comunicato e provvederà, alla scadenza del mandato, all'accredito delle spettanze presso il nuovo Conto Corrente.

In caso di mancata trasmissione dei dati bancari e mancata riscossione della domiciliazione, trascorso il suddetto termine legale di prescrizione, gli importi stessi verranno utilizzati per le forme di assistenza gestite dalla Cassa Edile in occasione della formazione del Bilancio Preventivo per il 70%, mentre il restante 30% verrà accantonato per far fronte ad eventuali richieste tardive (nei limiti dei periodi prescrittivi).

#### Art. 14

Il pagamento degli importi del fondo ferie, festività e gratifica natalizia può avere luogo prima delle date stabilite, su domanda degli aventi diritto, solo nei casi in cui, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile e cioè:

- a) passaggio dell'operaio alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un'attività diversa da quella edile ed affine (documentata da lettera di assunzione definitiva del nuovo datore di lavoro);
- b) espatrio documentato dell'operaio per svolgere lavoro all'estero;
- c) cessazione documentata dell'attività lavorativa dell'operaio;
- e) decesso dell'operaio.

Al di fuori dei casi di cui sopra, la Cassa Edile corrisponderà agli operai, che ne facciano richiesta, acconti sulle somme accantonate a favore di ciascuno di essi nel fondo ferie, festività, gratifica natalizia, riposi annui e riduzione di orario di lavoro solo nei casi di comprovata ed imprevedibile urgente necessità del richiedente ed a giudizio inappellabile del Comitato di Presidenza.

### TITOLO V

#### GESTIONE DEL CONTRIBUTO CONTRATTUALE E DELLE ALTRE RENDITE

#### Art. 15

Le somme occorrenti per il funzionamento della Cassa Edile e per le spese di assistenza saranno prelevate dalle seguenti rendite:

- ammontare del contributo contrattuale;
- interessi attivi maturati sui conti correnti bancari, ad esclusione di quelli maturati sull'ammontare del contributo per anzianità professionale edile;
- Interessi attivi maturati da eventuali investimenti
- maggiorazione compensativa per ritardati versamenti;
- somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità;
- altre somme che per qualsiasi titolo siano venute in possesso dalla Cassa Edile.

### TITOLO VI

#### EROGAZIONE DELLE ASSISTENZE

## Art. 16

Con i fondi di cui all'art. 15, ed in ogni caso entro i limiti stanziati nel Bilancio Preventivo, la Cassa Edile provvederà ad attuare, a favore degli operai iscritti che si trovino nelle condizioni richieste, le seguenti attuali prestazioni ed assistenze:

- a) integrazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea per i casi di infortunio sul lavoro e malattie professionali,
- b) integrazione dell'indennità giornaliera di malattia;
- c) indennità di malattia e infortunio nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro
- d) indennità giornaliera di malattia di durata superiore ai 270 giorni consecutivi;
- e) erogazione di assegni funerari;
- f) assistenza ai figli degli operai edili per soggiorni climatici estivi per corsi e vacanze di studio
- g) Rimborso spese per l'istruzione dei figli a carico;
- h) Contributo Universatario
  - i) premio di incentivazione e formazione dei giovani;
  - j) contributo interessi sul mutuo per l'acquisto della prima casa di abitazione.
  - k) sussidio straordinario
  - l) Assistenza Speciale
  - m) Assistenza Fiscale
  - n) Premio Fedeltà

Tutte le prestazioni verranno erogate a condizione che l'impresa sia in regola con i versamenti per accantonamenti e contributi.

Nel caso in cui i fondi stanziati per l'assistenza non risultassero sufficienti per la copertura delle spese inerenti alle richieste di assistenza avanzate dagli operai aventi diritto, il Comitato di Gestione si riserva la facoltà di prendere le opportune deliberazioni.

## Art. 17

Per ottenere le prestazioni e le assistenze di cui all'art. 16, gli operai o gli aventi diritto debbono presentare domanda scritta alla Cassa Edile con le modalità e nei termini stabiliti nei seguenti articoli, allegando alla domanda tutti i documenti richiesti. La domanda può essere presentata direttamente presso gli uffici della Cassa Edile o spedita a mezzo posta semplice o raccomandata, nel qual caso fa fede la data del timbro postale di spedizione, o via mail.

Le prestazioni e le assistenze verranno erogate a condizioni che gli operai, al momento dell'evento assistibile, siano iscritti alla Cassa Edile di Piacenza anche se, per il raggiungimento delle condizioni di assistibilità, si debba tener conto, quando previsto, dei versamenti a loro favore effettuati presso altre Casse Edili.

## Art. 18

Di tutte le prestazioni e le assistenze effettuate in qualsiasi forma agli operai, gli uffici della Cassa Edile devono tenere registrazione cronologica all'interno del proprio programma gestionale, con l'indicazione degli importi erogati.

I periodi di assistenza devono essere registrati nelle schede anagrafiche dei singoli operai che hanno beneficiato dell'assistenza, con la precisazione della causa dell'erogazione.

## Art. 19

## Integrazione dell'indennità di infortunio e malattia professionale

La Cassa Edile erogherà un'indennità integrativa di infortunio o malattia professionale al lavoratore non in prova (operaio o apprendista), che incorra nell'evento alle dipendenze d'impresa iscritta alla Cassa Edile e in regola con i versamenti contributivi, in misura tale che gli assicuri complessivamente il 100% della retribuzione minima contrattuale (costituita dal minimo di paga base, dall'indennità di contingenza, dalla indennità territoriale di settore della categoria di appartenenza e dall'elemento economico territoriale in vigore durante il periodo di assenza per infortunio o malattia professionale) sia per gli eventi da uno a tre giorni, coincidenti con il periodo di carenza dell'INAIL, che per l'intero periodo indennizzato dall'INAIL, per gli eventi di durata superiore.

L'importo dell'indennità giornaliera di infortunio o malattia professionale si determina come segue: si moltiplica la retribuzione oraria lorda (costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore, dall'elemento economico territoriale e della indennità di contingenza), per i coefficienti sotto indicati e per il numero dei giorni (comprese le domeniche e le festività) di durata dell'evento e precisamente:

dal 1<sup>o</sup> al 90<sup>o</sup> giorno 1,450

dal 91<sup>o</sup> giorno in poi 0,328

L'indennità integrativa di infortunio o malattia professionale verrà erogata al lavoratore, direttamente in busta paga dalle imprese, che potranno, sulla base dei relativi coefficienti in vigore, chiedere il rimborso alla Cassa Edile o effettuare direttamente il calcolo di quanto spettante, conguagliandolo con quanto dovuto per contributi ed accantonamenti, con l'applicazione dei seguenti coefficienti:

dal 1<sup>o</sup> al 90<sup>o</sup> giorno 1,337

dal 91<sup>o</sup> giorno in poi 0,257

In caso di errore nella determinazione dell'importo da compensare, sulla maggiore somma indebitamente trattenuta, verrà applicata la maggiorazione prevista dall'art. 5 del Regolamento, che dovrà essere versata alla Cassa Edile, unitamente alla differenza trattenuta in più. Se l'impresa non effettua direttamente la compensazione, la Cassa Edile provvederà a rimborsare la predetta integrazione, dopo l'avvenuta elaborazione dei dati mensili.

I dati relativi all'evento devono essere indicati negli appositi spazi predisposti sul modello unico nazionale di denuncia mensile dei lavoratori occupati. Se la denuncia non viene trasmessa entro il termine previsto dall'art. 1 del Regolamento e cioè entro la fine del mese successivo, dovrà comunque pervenire, a pena di decadenza, entro la fine del terzo mese successivo al mese di riferimento.

Entro lo stesso termine di cui all'art. 1, dovranno essere consegnate o spedite, anche via mail, le fotocopie dei certificati medici e ospedalieri e delle buste paga dei lavoratori. Se la documentazione non viene trasmessa, il rimborso verrà sospeso fino al completamento della pratica, che dovrà comunque avvenire entro il terzo mese successivo al mese di riferimento. Trascorso tale termine, la pratica verrà resa negativa.

Se è stato anticipato in busta paga al lavoratore un importo inferiore al dovuto, il rimborso verrà sospeso e la Cassa Edile provvederà immediatamente a comunicare all'impresa l'importo dell'integrazione dell'indennità, che dovrà essere corrisposta al lavoratore nella prima busta paga successiva alla predetta comunicazione.

In caso di assenza ingiustificata nel mese precedente l'evento, l'indennità sarà ridotta di 1/173 per ogni ora di assenza. La riduzione non si applica per i lavoratori assunti nel mese. L'indennità dovuta e anticipata ai lavoratori, sarà rimborsata alle imprese o conguagliata in misura proporzionalmente ridotta, se nel trimestre solare precedente l'evento, risultino denunciate per il lavoratore meno di

450 ore (ore normali lavorate, ore di assenza per ferie, permessi, malattia, infortunio e C.I.G.). La riduzione non si applica per i lavoratori assunti da meno di tre mesi.

## Art. 20

### Integrazione dell'indennità di malattia

La Cassa Edile erogherà un'indennità integrativa di malattia al lavoratore non in prova (operaio o apprendista), che incorra nell'evento alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile e in regola con i versamenti contributivi, in misura tale che - aggiunta alla prestazione economica a carico dell'INPS, quando dovuta - gli assicuri complessivamente il 100% della retribuzione minima contrattuale (costituita dal minimo di paga base, dalla indennità di contingenza, dall'indennità territoriale di settore della categoria di appartenenza e dall'elemento economico territoriale in vigore durante il periodo di assenza per malattia) sia per i primi tre giorni, coincidenti con il periodo di carenza dell'INPS, che per quelli dal 4<sup>o</sup> al 180<sup>o</sup> giorno e il dal 181<sup>o</sup> al 270<sup>o</sup> giorno di malattia (per le giornate non indennizzate dall'INPS - escluse le festività e le domeniche).

L'importo dell'indennità giornaliera di malattia si determina come segue:

A) per i primi tre giorni, coincidenti con il periodo di carenza INPS, si moltiplica la retribuzione oraria lorda (costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore, dall'elemento economico territoriale e dall'indennità di contingenza) per i seguenti coefficienti, determinati in funzione del giorno di inizio della malattia:

- OPERAI E APPRENDISTI:

Inizio carenza per eventi fino a 12 giorni:

Lunedì	20,000
Martedì	18,666
Mercoledì	17,333
Giovedì	16,000
Venerdì	8,000
Sabato	6,665
Domenica	13,332

Inizio carenza per eventi superiori a 12 giorni:

Lunedì	20,990
Martedì	19,590
Mercoledì	18,191
Giovedì	16,792
Venerdì	8,396
Sabato	6,995
Domenica	13,992

Solo per le malattie di durata da 1 a 3 giorni verrà erogata una indennità giornaliera, per ogni giorno lavorativo, esclusi sabato e festivi, ottenuta moltiplicando la retribuzione oraria lorda per il coefficiente 8,00.

B) dal 4<sup>o</sup> al 270<sup>o</sup> giorno di malattia e per gli operai con anzianità superiore a 3 anni e mezzo dal 4<sup>o</sup> al 365<sup>o</sup> giorno, si moltiplica la retribuzione oraria lorda (costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore, dall'elemento economico territoriale e dall'indennità di contingenza), per i coefficienti sotto indicati e per il numero dei giorni (escluse le festività e le domeniche) e precisamente:

- OPERAI e APPRENDISTI: orario settimanale

dal 4<sup>o</sup> al 20<sup>o</sup> g. di malattia                      2,530

dal 21<sup>0</sup> al 180<sup>0</sup> g. di malattia 1,043

dal 181<sup>0</sup> al 270<sup>0</sup> g. di malattia 3,663

Per gli operai e apprendisti con anzianità superiore a 3 anni e mezzo:

dal 270<sup>0</sup> al 365<sup>0</sup> g. di malattia 3,663

L'indennità integrativa di malattia verrà erogata al lavoratore direttamente in busta paga dalle imprese, che potranno, sulla base dei relativi coefficienti in vigore, chiedere il rimborso alla Cassa Edile o effettuare direttamente il calcolo di quanto spettante, conguagliandolo con quanto dovuto per contributi ed accantonamenti.

In caso di errore nella determinazione dell'importo da compensare, sulla maggiore somma indebitamente trattenuta, verrà applicata la maggiorazione prevista dall'art. 5 del Regolamento, che dovrà essere versata alla Cassa Edile, unitamente alla differenza trattenuta in più. Se l'impresa non effettua direttamente la compensazione, la Cassa Edile provvederà a rimborsare la predetta integrazione, dopo l'avvenuta elaborazione dei dati mensili.

I dati relativi all'evento devono essere indicati negli appositi spazi predisposti sul modello unico nazionale di denuncia mensile dei lavoratori occupati. Se la denuncia non viene trasmessa entro il termine previsto dall'art. 1 del Regolamento e cioè entro la fine del mese successivo, dovrà comunque pervenire, a pena di decadenza, entro la fine del terzo mese successivo al mese di riferimento.

Entro lo stesso termine di cui all'art. 1, dovranno essere consegnate o spedite, anche a mezzo mail, le fotocopie dei certificati medici e ospedalieri e delle buste paga dei lavoratori. Se la documentazione non viene trasmessa, il rimborso verrà sospeso fino al completamento della pratica, che dovrà comunque avvenire entro il terzo mese successivo al mese di riferimento. Trascorso tale termine, la pratica verrà resa negativa.

Se è stato anticipato in busta paga al lavoratore un importo inferiore al dovuto, il rimborso verrà sospeso e la Cassa Edile provvederà immediatamente a comunicare all'impresa l'importo dell'integrazione dell'indennità, che dovrà essere corrisposta al lavoratore nella prima busta paga successiva alla predetta comunicazione.

La Cassa Edile rimborserà o le imprese potranno conguagliare anche i contributi INPS per i giorni di carenza, se riferiti a malattie fino a 12 giorni. Per i giorni di carenza riferiti a malattie da 13 a 21 giorni, il rimborso sarà del 50%.

E' altresì consentito alle imprese di portare in deduzione, all'atto del versamento dei contributi, l'importo del 14,20% per i giorni di carenza relativi a malattie fino a 12 giorni. In caso di assenza ingiustificata nel mese precedente l'evento, l'indennità sarà ridotta di 1/173 per ogni ora di assenza. La riduzione non si applica per i lavoratori assunti nel mese. L'indennità dovuta e anticipata ai lavoratori, sarà rimborsata alle imprese o conguagliata in misura proporzionalmente ridotta, se nel trimestre solare precedente l'evento, risultino denunciate per il lavoratore meno di 450 ore (ore normali lavorate, ore di assenza per ferie, permessi, malattia, infortunio e C.I.G.). La riduzione non si applica per i lavoratori assunti da meno di tre mesi.

Relativamente alle sole imprese industriali con più di dieci dipendenti iscritti presso Cassa Edile Piacenza, il rimborso da parte della Cassa Edile o la possibilità del conguaglio dell'integrazione di cui sopra dei primi tre giorni di carenza, trova applicazione solo per quelle iscritte alla Cassa Edile da almeno cinque anni.

## Art. 21

### Indennità di malattia e infortunio nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro

Il lavoratore infortunato o ammalato continuerà a percepire le indennità, per i periodi massimi e alle condizioni di cui agli artt. 19 e 20, anche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro per cause a lui non imputabili, ivi comprese l'ultimazione del cantiere o della fase lavorativa.

Il lavoratore interessato per beneficiare dell'indennità giornaliera dovrà far pervenire alla Cassa Edile, a pena di decadenza:

- domanda entro 60 giorni dal licenziamento;
- dichiarazione dell'impresa attestante i motivi della risoluzione del rapporto di lavoro;
- certificati medici entro 3 giorni dalla data del rilascio.

La Cassa Edile potrà effettuare controlli sull'infermità del lavoratore ammalato da oltre 180 giorni e che non abbia diritto all'assistenza INPS, con le modalità stabilite dal Comitato di Gestione.

## Art. 22

### Indennità di malattia di durata superiore al 270 giorni consecutivi

Nei casi di malattia di durata superiore ai 270 giorni consecutivi, la Cassa Edile corrisponderà al lavoratore ammalato, incapace di riprendere il lavoro un'indennità di € 13,00 per ciascun giorno di malattia dal 271<sup>o</sup> in avanti, per un periodo massimo di 90 giorni.

Il lavoratore interessato, per fruire dell'indennità dovrà far pervenire alla Cassa Edile, entro il termine di 60 giorni dalla maturazione del diritto, a pena di decadenza, un certificato medico che attesti la prosecuzione dello stato di malattia, dopo il 271<sup>o</sup> giorno dal suo inizio e una dichiarazione dell'impresa, da cui risulti che l'assenza dal lavoro è dovuta alla prosecuzione della malattia.

In caso di avvenuto licenziamento, il lavoratore dovrà presentare il certificato di disoccupazione o il libretto di lavoro.

La Cassa Edile istruirà la pratica, controllando che sia completa di tutta la documentazione richiesta, e la sottoporrà al Comitato di Presidenza per la firma.

## Art.23

### Assegno funerario

Agli eredi del deceduto operaio, dipendente di impresa iscritta alla Cassa Edile al momento dell'evento, verrà erogato un assegno funerario di Euro 1.100,00.

Per il decesso di figli o equiparati, conviventi e a carico, e del coniuge, all'operaio dipendente di impresa iscritta alla Cassa Edile, che abbia prestato, nei dodici mesi precedenti l'evento, almeno 400 ore lavorative con relativo accantonamento, verrà erogato un assegno funerario di Euro 450,00.

La domanda dovrà pervenire alla Cassa Edile entro 360 giorni dalla maturazione del diritto, corredata dai seguenti documenti:

- certificato di morte rilasciato dal Comune;
- fattura delle spese funebri sostenute;
- stato di famiglia in carta semplice;
- atto notorio con delega agli eredi, se più di uno, a favore di uno di essi, nell'ipotesi di decesso dell'operaio.

La Cassa Edile istruirà la pratica controllando la documentazione e l'esistenza dei requisiti per l'erogazione del contributo e la sottoporrà al Comitato di Presidenza per la firma.

## Art. 24

### Assistenza ai figli degli operai edili per soggiorni climatici estivi e per Corsi di Lingua e vacanze di studio

La Cassa Edile, volta per volta, darà tempestiva comunicazione delle modalità di attuazione della predetta forma di assistenza.

Hanno diritto all'assistenza i lavoratori, dipendenti da impresa iscritta alla Cassa Edile di Piacenza ed in regola con i versamenti, che abbiano prestato dal 1° febbraio al 31 gennaio almeno 400 ore lavorative, con relativo accantonamento presso l'ente.

Le domande dovranno essere consegnate entro il mese di Maggio, data fissata ogni anno dal Comitato di Gestione, con dichiarazione che comprovi nessun cambiamento sullo stato di famiglia dell'anno precedente o, nel caso di cambiamenti o prima iscrizione, autocertificazione dei componenti della famiglia o stato di famiglia.

Il contributo per il soggiorno in Villaggio vacanze, o struttura alberghiera in località turistica italiana, dall'1/6 al 15/9 per bambini di età compresa tra i 6 e i 15 anni, è pari ad Euro 400,00.

Cassa Edile sosterrà altresì, fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, eventuali attività di formazione aggiuntiva quali:

Vacanze Studio all'estero; ai figli dei lavoratori che parteciperanno a vacanze studio per apprendimento o perfezionamento di lingue straniere, sarà erogato un contributo secondo il massimale indicato per il soggiorno estivo, dietro presentazione della documentazione della spesa sostenuta.

Corsi di Lingua straniera: ai figli dei lavoratori che frequenteranno corsi di lingua sarà rimborsata la retta sostenuta sempre secondo il massimale per il soggiorno estivo, dietro presentazione della documentazione relativa alla spesa sostenuta.

La documentazione dovrà essere presentata entro il 30 Settembre di ogni anno.

## Art. 25

### Rimborso spese per l'istruzione dei figli a carico

Per ogni anno scolastico all'operaio, che sia alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile e che abbia a carico figli studenti iscritti alle scuole medie inferiori o superiori, verranno rimborsate le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo nella misura di € 200,00 per la frequenza delle scuole medie inferiori e superiori e di Euro 100,00 per la frequenza delle scuole elementari.

Avrà diritto al contributo l'operaio, in forza al momento della domanda, che abbia prestato, dal 1° aprile al 30 settembre, almeno 400 ore lavorative, con relativo accantonamento, anche presso altre Casse Edili. Per il raggiungimento del diritto si terrà conto anche di eventuali periodi di disoccupazione speciale o C.I.G e di ferie.

La domanda dovrà essere presentata, su modulo predisposto dalla Cassa Edile, corredata dal documento d'identità del lavoratore, dalla dichiarazione che i componenti della famiglia non sono variati rispetto alla domanda presentata dall'anno precedente, o dallo stato di famiglia se variato o se la domanda è presentata per la prima volta, e certificato rilasciato in carta semplice dall'autorità scolastica comprovante l'iscrizione all'anno scolastico.

La Cassa Edile instruirà la pratica controllando la documentazione e l'esistenza dei requisiti per l'erogazione del contributo e la sottoporrà al Comitato di Presidenza per la firma.

## Art. 26

### Contributo Universitario

Cassa Edile Piacenza intende sostenere la frequenza all'Università per i figli dei lavoratori iscritti. Hanno diritto all'assistenza i lavoratori, dipendenti da impresa iscritta alla Cassa Edile di Piacenza ed in regola con i versamenti, che abbiano prestato dal 1° febbraio al 31 gennaio almeno 400 ore lavorative, con relative accantonamento presso l'ente.

I bandi verranno pubblicati indicativamente entro il 31 Ottobre di ogni anno e le domande potranno essere presentate entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

I contributi previsti saranno i seguenti:

<b>Anno Universitario</b>	<b>Laurea</b>	<b>Laurea Breve</b>	<b>Laurea Magistrale</b>	<b>Documentazione</b>
1°	€ 300,00			1) Stato di famiglia; 2) Tassa Universitaria pagata relativa alla 1° rata
2°	€ 300,00			1) Stato di famiglia; 2) Tassa Universitaria pagata relativa alla 1° rata 3) + 42 crediti formativi anno precedente
3°	€ 300,00			1) Stato di famiglia; 2) Tassa Universitaria pagata relativa alla 1° rata 3) + 42 crediti formativi anno precedente
Triennale		€ 400,00		Laurea
4°			€ 300,00	1) Stato di famiglia; 2) Tassa Universitaria pagata relativa alla 1° rata 3) + 42 crediti formativi anno precedente
5°			€ 300,00	1) Stato di famiglia; 2) Tassa Universitaria pagata relativa alla 1° rata 3) + 42 crediti formativi anno precedente
Magistrale			€ 500,00	Laurea

## Art. 27

### Premio di incentivazione e formazione per i giovani

Ai giovani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, dipendenti di imprese iscritte alla Cassa Edile che ne facciano domanda, verrà corrisposto un premio di Euro 2.100,00. L'erogazione avverrà con le seguenti modalità:

- a) € 700,00 dopo il primo anno a partire dalla data della domanda;
- b) € 700,00 dopo il secondo anno a partire dalla data della domanda;
- c) € 700,00 dopo il terzo anno a partire dalla data della domanda;

Il premio verrà erogato a condizione che in ciascuno dei tre predetti periodi annuali siano state accantonate, anche presso altre Casse Edili, ma con prevalenza presso quella di Piacenza, almeno 1100 ore. (comprehensive di eventuali periodi di malattia, infortunio o disoccupazione speciale).

Qualora per giustificati motivi, a parere del Comitato di Gestione della Cassa Edile, il lavoratore che per uno solo dei tre periodi annuali suddetti non abbia raggiunto il monte ore richiesto, potrà chiedere la proroga di un anno, sempre con riferimento alla data della domanda.

## Art. 28

### Contributo interessi sul mutuo per l'acquisto della prima casa di abitazione

All'operaio iscritto da almeno quattro anni presso la Cassa Edile e presente nel settore, che abbia prestato più di 2.400 ore lavorative nel quadriennio precedente alla domanda con relativo accantonamento, verrà erogato annualmente un contributo in conto interessi sul mutuo stipulato per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione, che dovrà essere ubicata nella provincia di Piacenza o province limitrofe.

Sono escluse dal beneficio le costruzioni classificate di lusso.

Il contributo non verrà concesso all'operaio che abbia ottenuto l'assegnazione, in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a carico dello Stato o di altri Enti pubblici e a quelli che abbiano ottenuto contributi a fondo perduto.

Detto contributo è commisurato annualmente a due punti percentuali di interesse su un capitale di € 50.000,00, pagabile in cinque rate annuali uguali di capitale e comunque dovrà essere contenuto nell'importo effettivamente corrisposto annualmente dall'operaio all'Istituto di credito mutuante, come risulta dalla seguente tabella:

fino a €	500,00 per la prima annualità pagata
fino a €	500,00 per la seconda annualità pagata
fino a €	500,00 per la terza annualità pagata
fino a €	500,00 per la quarta annualità pagata
fino a €	500,00 per la quinta annualità pagata

Per i mutui inferiori a € 50.000,00, il contributo sarà ridotto in proporzione all'effettivo capitale iniziale.

Per ogni anno sono disponibili 10 contributi, salvo modifiche che saranno deliberate dal Comitato di Gestione. La domanda dovrà essere presentata entro il 30 Settembre di ciascun anno su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, corredata dai seguenti documenti:

- copia del piano di ammortamento del mutuo redatto dall'Istituto di Credito e del relativo atto notarile di stipula;
- certificazione ufficiale o dichiarazione, in carta semplice, comprovante che l'operaio o i componenti del nucleo familiare non possiedano altra abitazione nel commune di residenza e nell'ambito del territorio provinciale e delle province limitrofe;
- Certificato di residenza e stato di famiglia (o certificato contestuale) in carta semplice;
- la certificazione comprovante che i familiari sono a carico dell'operaio (dichiarazione redditi o equipollenti).

Il lavoratore avrà a disposizione un anno solare a partire dalla data di stipula del mutuo per presentare la domanda; qualora venisse superato questo termine, la prima annualità verrà riproporzionata.

Le domande non accolte nell'anno di presentazione verranno considerate valide per l'anno successivo, tenendo conto, al solo fine cronologico, dell'effettiva data di presentazione.

Il contributo sarà erogato annualmente ad avvenuto pagamento delle rate di mutuo da parte dell'operaio, che dovrà presentare le quietanze in originale presso gli uffici della Cassa Edile.

Nel caso di cessazione dell'iscrizione alla Cassa Edile, l'operaio perderà il diritto al contributo a partire dall'annualità successiva, salvo il caso di:

- licenziamento per cessazione di attività dell'impresa, per riduzione di personale o fine cantiere, limitatamente ai periodi di disoccupazione;
- riconoscimento di inabilità o invalidità accertata dagli istituti previdenziali relativamente ai periodi di astensione dal lavoro;

In ogni caso l'operaio perderà il diritto al contributo nell'ipotesi di rioccupazione in altri settori.

#### Art. 29

##### Sussidio straordinario per particolari motivi di salute.

All'operaio, dipendente da impresa iscritta alla cassa edile, in casi eccezionali di particolari e comprovate situazioni di disagio economico dovute alla necessità improrogabile di sostenere spese di carattere sanitario particolarmente onerose per se stesso e per i suoi familiari, verrà erogato un contributo straordinario una-tantum nella misura che sarà di volta in volta valutata dal Comitato di Gestione.

#### Art. 30

##### Assistenza Speciale

Cassa Edile riconosce, ai lavoratori che hanno figli con particolari necessità derivanti da grave e permanente invalidità o menomazione comprovata da idonea Certificazione e che ne facciano domanda, un sussidio pari ad Euro 1.000,00 per l'assistenza sanitaria necessaria.

Il lavoratore dovrà essere dipendente di impresa iscritta alla Cassa Edile di Piacenza ed in regola con i versamenti, ed aver prestato almeno 400 ore dal 1 febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo. La domanda andrà compilata di norma entro il mese di Maggio, la data verrà comunque fissata con apposita delibera del Comitato di Gestione.

#### Art. 31

##### Assistenza Fiscale

Cassa Edile Piacenza stipula con i CAF territoriali una convenzione con l'obiettivo di favorire gli adempimenti fiscali dei lavoratori iscritti.

La Convenzione consente ai lavoratori che non hanno optato per il conguaglio di fine anno e che hanno l'obbligo di effettuare la dichiarazione dei redditi in quanto fruitori di prestazioni erogate dalla Cassa Edile, di avvalersi di uno sconto pari a Euro 36,00 sulle tariffe applicate dal Caf per le prestazioni di Assistenza nella compilazione dei modelli 730 e Assistenza nella compilazione e liquidazione del modello UNICO.

I CAAF presenteranno a Cassa Edile l'elenco dei lavoratori richiedenti unitamente alla fattura emessa per ciascun lavoratore. Cassa Edile rimborserà ai CAAF un importo massimo di Euro 36,00 (Iva inclusa) per ogni fattura presentata.

#### Art. 32

##### Premio Fedeltà

Al fine di valorizzare la professionalità e l'esperienza dei lavoratori che possono vantare un'anzianità di settore di 21 anni all'atto del pensionamento, la Cassa Edile eroga un premio di fedeltà.

Il premio di fedeltà sarà proporzionalmente ridotto per anzianità professionale nel settore edile inferiore a 21 anni e non sarà dovuto per anzianità inferiore a 8 anni.

I requisiti per ottenere l'erogazione sono i seguenti:

- Aver percepito almeno un'erogazione di Ape Ordinaria negli ultimi 10 anni.
- Aver inoltrato domanda di pensione di Vecchiaia, di Anzianità o di Inabilità entro 90 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

La presentazione della domanda alla Cassa Edile deve essere fatta entro 6 mesi dalla data di decorrenza della pensione, allegando la fotocopia della Comunicazione di liquidazione INPS.

La prestazione sarà rapportata agli importi di Ape Ordinaria percepiti nella provincia di Piacenza anche se, ai soli fini del calcolo dell'anzianità per la determinazione dei requisiti, saranno considerate utili le anzianità edili maturate presso altre Casse.

### Art. 33 Ricorsi

Contro il rigetto delle domande per le assistenze, di cui agli articoli precedenti, l'interessato potrà presentare ricorso al Comitato di Gestione della Cassa Edile.

## APPENDICI

### A.P.E.

All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, la Casse Edili corrispondono nell'anno successive, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata nel presente Regolamento.

L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far vale almeno 2100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinaio prestate, nonchè le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

La Cassa Edile terrà conto inoltre di:

- a) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta del lavoratore, corredata dalla necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto
- b) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta del lavoratore, corredata dalla certificazione necessaria e dall'attestazione dell'impresa in ordine alla Costanza del rapporto di lavoro.

Agli effetti della registrazione di cui ai punti a) e b) nonchè della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS o dall'INAIL, delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta del lavoratore deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.

Inoltre, nell'ipotesi in cui il lavoratore sia trasferito da una Cassa Edile ad un'altra, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta del lavoratore, gli rilascerà un attestato ore comprovante la sua posizione, che dovrà essere trasmesso alla Cassa Edile nella quale è stato trasferito, al fine del raggiungimento del diritto alla percezione dell'assegno.

## FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PREVEDI

PREVEDI è il fondo di previdenza complementare che permette ai lavoratori dell'edilizia di costruire una pensione aggiuntiva a quella dell'INPS.

E' stato voluto dalle parti sociali nazionali dell'edilizia sia dell'industria che dell'artigianato per rafforzare la posizione pensionistica ed è riservato pertanto a tutti i lavoratori del settore.

Con la scelta di adesione a Prevedi il lavoratore ha anche vantaggi fiscali, tutto l'importo dei contributi versati dal lavoratore sono deducibili fiscalmente;

Il lavoratore, firmando la scheda di adesione, si impegna a versare un contributo, detratto dalla sua busta paga, a partire dal mese in cui si sottoscrive l'adesione, dell'1% della retribuzione utile per il calcolo del fondo TFR e anche l'impresa da cui dipende, si impegna a versare un contributo di pari importo (1%). Solo chi si associa al PREVEDI può avere questo contributo, che accrescerà il capitale investito.

L'iscritto a Prevedi sceglie liberamente la misura della contribuzione con cui alimentare la propria pensione integrativa, oppure il proprio TFR (in tutto o in parte) oppure entrambe le contribuzioni (sia contributo percentuale sulla retribuzione che TFR).

L'iscritto può modificare, sospendere e riattivare in qualsiasi momento la propria contribuzione al Fondo Prevedi (sia il contributo percentuale sulla retribuzione che il TFR).

Poichè è previsto che può essere aumentato l'importo del contributo che versa il lavoratore per accrescere il capitale investito, le parti sociali hanno sottoscritto, a livello provinciale, un accordo che prevede una nuova assistenza a favore dei lavoratori che aderiscono al fondo PREVEDI che decidono di aumentare la loro quota di contribuzione, cosicchè la Cassa Edile erogherà, una prestazione pari allo 0,50% della retribuzione (della quota lavoratore) una volta all'anno.

Il materiale illustrativo che spiega i vantaggi della volontaria adesione al Fondo pensione complementare e quello per l'adesione è già stato inviato a casa di tutti i lavoratori ed è comunque a disposizione presso la nostra Cassa Edile e le sedi provinciali dei sindacati, dove persone qualificate forniranno tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.

Al momento del pensionamento il lavoratore associato al PREVEDI può decidere di percepire una rendita vitalizia (pensione) calcolata su tutto il capitale maturato oppure una rendita vitalizia calcolata su parte del maturato (almeno il 50%) o riscuotere tutto sotto forma di capitale.